

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

---

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 11/D** (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 11 dicembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani , Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Luigi Bassano, Avv. Francesco Castaldi, Dott. Tomassino Gramiccia, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

**1. RECLAMO N. 75 DEI SIGNORI CERRONE PAOLO E VOLPI LUCIA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CERRONE ANDREA, NATO IL 12.2.1992, IN FAVORE DELLA S.S.D. VIRTUS.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara il calciatore Cerrone Andrea svincolato dalla società S.S.D. Virtus.

Ordina restituirsi la tassa.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 C.G.S. trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

**2. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 54 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ROCHA VAGNER JOSE', NATO IL 15.5.1982.**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

**3. RECLAMO N. 33 DEL SIGNOR NORA PATRICK, NATO IL 16.5.1979, AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 32 BIS NOIF DALLA SOCIETA' LUPARENSE CALCIO A 5.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per cessata materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 4. RECLAMO N. 60 DELLA A.C. SANSOVINO SRL TENDENTE AD OTTENERE IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PICCIRILLO MICHELE, NATO IL 30.1.1994.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa.

- 5. RECLAMO N. 61 DELLA A.C. SANSOVINO SRL TENDENTE AD OTTENERE IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SPARACO ANTONIO, NATO IL 21.2.1994.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa.

- 6. RECLAMO N. 62 DELLA A.C. SANSOVINO SRL TENDENTE AD OTTENERE IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BOTTONE VINCENZO, NATO IL 9.1.1995.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa.

- 7. RECLAMO N. 63 DELLA A.C. SANSOVINO SRL TENDENTE AD OTTENERE IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LIMONE ANGELO, NATO IL 6.5.1994.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa.

- 8. RECLAMO N. 64 DELLA A.C. SANSOVINO SRL TENDENTE AD OTTENERE IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CAPUTO MARCO, NATO IL 14.12.1992.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa.

- 9. RECLAMO N. 65 DELLA A.C. SANSOVINO SRL TENDENTE AD OTTENERE IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BUCCI BENEDETTO, NATO IL 16.12.1992.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa.

- 10. RECLAMO N. 66 DEL CALCIATORE BIDDAU LUCA, NATO IL 12.2.1990, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA THARROS.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara il calciatore Biddau Luca svincolato dalla società Polisportiva Tharros.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 C.G.S. trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

**11. RECLAMO N. 67 DELLA CALCIATRICE PICASSO ILARIA, NATA IL 27.1.1981, TENDENTE AD OTTENERE LA CORREZIONE DELLA TRASCRIZIONE DELLO SVINCOLO DALLA SOCIETA' VALPOCEVERA SERRA RICCO'.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo confermando lo svincolo della calciatrice Picasso Ilaria ai sensi dell'art. 32 bis NOIF come da C.U. 7/D dell'11 ottobre 2006.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**12. RECLAMO N. 68 DEL SIGNOR RENDINA CLAUDIO, NATO IL 10.1.1988, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARCETANA.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara il calciatore Rendina Claudio svincolato dalla Associazione Sportiva Arcetana.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 C.G.S. trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

**13. RECLAMO N. 69 DELLA ASD RICORTOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL C.P. MASSA CARRARA LND IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI CARO CALOGERO, NATO IL 26.6.1994.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa.

**14. RECLAMO N. 70 DELLA ASD RICORTOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL C.P. MASSA CARRARA LND IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI CARO AGOSTINO, NATO IL 13.1.1996.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa.

**15. RECLAMO N. 71 DELLA ASD GALLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL C.R. TOSCANA LND DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MUSSO FRANCESCO, NATO IL 21.4.1993.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa.

**16. RECLAMO N. 72 DELLA G.S. AVANGUARDIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL C.P. DI PISTOIA LND DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FACCINI ANDREA, NATO IL 31.3.1998.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

**17. RECLAMO N. 73 DELLA G.S. AVANGUARDIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL C.P. DI PISTOIA LND DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VITALE JARI, NATO IL 20.5.1999.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

**18. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 74 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO IN ORDINE ALLA VALIDITA' DEL TESSERAMENTO ANNUALE DELLA CALCIATRICE MASCIAGA GRETA, 26.9.1995, IN FAVORE DELLA F.C.F. COMO 2000.**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

IL PRESIDENTE  
AVV. GUIDO VALORI

Publicato in Roma il 12 dicembre 2008

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Dott. Giancarlo Abete